

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **COMUNICAZIONE DI INVITO ALLA COMPLIANCE**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Al fine di favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, l'Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di iniziative, tra cui la comunicazione di invito alla *compliance*. Nello studio che segue inizialmente definiremo il concetto di comunicazione di invito alla *compliance*, per poi affrontare i vari comportamenti che il contribuente deve seguire per regolarizzare la propria posizione contributiva, entrando nel merito del calcolo delle sanzioni e degli interessi in seguito all'adesione spontanea.

### **CHE COS'E' LA COMUNICAZIONE DI INVITO ALLA COMPLIANCE**

La comunicazione di invito alla *compliance* è una comunicazione che l'Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti che, sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia all'interno delle proprie banche dati, non hanno compilato correttamente la dichiarazione annuale dei redditi (modello Redditi Persone fisiche o 730). In particolare, si tratta di contribuenti persone fisiche che risultano aver percepito e non dichiarato (o dichiarato solo in parte) uno o più dei seguenti redditi:

- redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili (compresi quelli per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca");
- redditi di lavoro dipendente o di pensione;
- assegni periodici corrisposti dal coniuge, a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio;
- redditi di partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali;
- redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti commerciali e altri redditi di capitale;
- altri redditi (redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali, redditi diversi);
- redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arte o professione abituale, compresi quelli in regime di vantaggio (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e quelli in regime forfetario.

Con la comunicazione di invito alla *compliance* l'Agenzia delle Entrate concede al contribuente l'opportunità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e conseguente versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte.

In questo modo, prima che l'Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l'errore o l'omissione attraverso il ravvedimento operoso. Al contrario, se il contribuente ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, basterà comunicarlo all'Agenzia, inviando eventuali elementi e documenti di cui l'Agenzia non era a conoscenza.

La comunicazione si compone di una lettera nella quale viene riportata l'anomalia riscontrata, l'identificativo della comunicazione, i redditi, che dai dati presenti in Anagrafe Tributaria non

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle categorie reddituali alle quali si riferiscono i redditi segnalati. Nella comunicazione sono inoltre indicate le istruzioni sull'utilizzo del "Cassetto fiscale", di "CIVIS" e le "modalità di compilazione della dichiarazione integrativa".

Nella sezione "l'Agenzia scrive" del "Cassetto fiscale", creata per le comunicazioni inviate dall'ente, il destinatario della comunicazione o un intermediario delegato, può trovare la lettera ricevuta, nonché consultare il prospetto informativo contenente i dati presumibilmente errati e quelli attesi.

## **COMPORAMENTO DA SEGUIRE IN SEGUITO A RICEVIMENTO DI COMUNICAZIONE**

Chi riceve la lettera dell'Agenzia deve attivarsi per evitare che le irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi diventino, successivamente, il motivo dell'emissione di un avviso di accertamento.

Nel caso in cui non si ritenga corretta la comunicazione, è possibile trasmettere la documentazione giustificativa dell'anomalia segnalata.

Se, invece, si riconosce di aver commesso gli errori segnalati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare la propria posizione:

- presentando una dichiarazione integrativa;
- versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato;
- versando, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.

Nel caso in cui il contribuente vada a correggere con la dichiarazione integrativa errori rilevabili solo in sede di accertamento, si incorre nella cosiddetta dichiarazione infedele disciplinata dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 471, che recita: "Se nella dichiarazione è indicato ai fini delle singole imposte un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito (ai fini delle imposte dirette), ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile (ai fini IVA) superiori a quelli spettanti, è prevista una sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato".

L'inserimento del termine "utilizzato" con riferimento al credito accertato superiore a quello spettante consente di commisurare la sanzione per l'infedeltà solo all'indebito utilizzo del credito e non al credito esposto in dichiarazione ma non utilizzato.

L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E del 07.04.2017 fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni infedeli.

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

La sanzione da versare con il ravvedimento è ridotta a 1/6 della misura minima. Pertanto, nei casi di dichiarazione infedele, sarà pari al 15% della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa (la sanzione ordinaria, infatti, va da un minimo del 90% a un massimo del 180% delle maggiori imposte dovute).

La sanzione ordinaria è più elevata quando si omette o si dichiara in parte un canone di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca".

Infatti, in tali casi la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione va:

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

- ✓ da un minimo del 180% a un massimo del 360%, se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
- ✓ da un minimo del 240% a un massimo del 480%, in caso di omessa indicazione.

Quindi, se nella lettera ricevuta dall'Agenzia sono indicati redditi di questo tipo, perché nella dichiarazione originaria non sono stati dichiarati in tutto o in parte canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, la sanzione ridotta da versare con il ravvedimento sarà pari:

- al 30% (1/6 di 180%), nel caso di parziale dichiarazione;
- al 40% (1/6 di 240%), nel caso di omissione.

Per determinare agevolmente la misura delle sanzioni e degli interessi dovuti con il ravvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente, sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), il software "Calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti" che si trova nella pagina dedicata alla "Compliance per i cittadini", raggiungibile seguendo il percorso: Home / Cittadini / Accertamenti e regolarizzazioni / Attività per la promozione della compliance per i cittadini.

Qui di seguito una tabella esplicativa relativamente alle sanzioni applicabili.

VIOLAZIONE	SANZIONE ORDINARIA	SANZIONE RIDOTTA
Accertamento (dichiarazione infedele)	Dal 90% al 180%	15% (1/6 del 90%)

## CALCOLO DEGLI INTERESSI

Gli interessi da versare vanno calcolati al tasso legale annuo vigente, rapportato ai giorni di ritardo, così come indicati nella tabella sottostante:

PERIODO	TASSO
Per l'anno 2014	1%
Per l'anno 2015	0,5%
Per l'anno 2016	0,2%
Dal 1° gennaio 2017	0,1%
Dal 1° gennaio 2018	0,3%
Dal 1° gennaio 2019	0,8%

Bitonto, 29 marzo 2019

**Dott. Vito SARACINO**  
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)  
[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)